



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Presidenza

N.ro 15/2020

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL, dei lavori di realizzazione di un back-office presso l'Ufficio registro generale penale presso il Tribunale di Foggia in Viale I Maggio s.n.c.

CIG: Z2F2DCF32B

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Premesso

che a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 190/14 il Ministero della Giustizia è subentrato al Comune nelle spese obbligatorie di cui all'art. 1 comma 2 L. 392/1941;

che si rende necessario procedere alla realizzazione di un back-office presso l'Ufficio registro generale penale presso il Tribunale di Foggia - mediante l'apertura di una finestra sul corridoio posteriore - al fine di adottare misure urgenti in materia di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus, riducendo al minimo le occasioni di contatto con l'utenza negli orari di apertura al pubblico;

Considerato

che nella seduta della Conferenza Permanente del 8 Giugno 2020, al punto 3) dell'ordine del giorno *"il Dirigente amm.vo informa che in via d'urgenza è stato richiesto un preventivo alla ditta di manutenzione, pervenuto in data 05/06/2020 – prot. n. 3123 per l'importo di euro 2.521,64. La Conferenza Permanente acquisisce il preventivo e autorizza l'intervento richiesto e dispone il pagamento della spesa con l'utilizzo dei fondi per la minuta manutenzione assegnati al Tribunale se l'importo risulti inferiore ai 5.000 euro, all'uopo delegando il Dirigente amm.vo per quanto di sua competenza."*

Considerato

che nella procedura di acquisto dovrà essere osservata la disciplina in materia di garanzie richiesta all'affidatario e, in particolare, osservare l'obbligo di richiedere idonea cauzione fideiussoria. Un eventuale esonero non è ammesso, salvo che lo stesso non sia subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione (sconto), secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel parere del 5/12/2012 in merito alla facoltà delle Amministrazioni di poter prescindere dalla cauzione subordinando l'esonero al miglioramento del prezzo di aggiudicazione (art.103 co. 11,D.Lgs n.50/2016);

che con nota prot. n. 3754 del 09/07/2020, la società ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL, ha dichiarato di voler applicare uno sconto dell'1% in luogo della prevista garanzia fideiussoria (art. 103 del D.lgs. 50/2016) e che pertanto l'importo complessivo dei lavori in parola ammontano ad **euro 2.496,42 oltre IVA;**

Considerata

la non obbligatorietà del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art.26 comma 3bis D.Lgs.81/2008 smi, in quanto trattasi di lavori che saranno eseguiti nel suddetto Ufficio in assenza di personale e pertanto i rischi da interferenza sono pari a zero;

Visto il Capitolato speciale d'appalto, allegato al presente provvedimento, che ne forma parte integrale e sostanziale;



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Presidenza

Ritenuto

di poter procedere all' affidamento ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto il valore dei lavori in oggetto risulta inferiore alla soglia di € 40.000 e stante l'urgenza di porre in essere le dovute misure in materia di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus;

Preso atto che

la Legge di Bilancio 2019 (Legge, 30/12/2018 n.145) ha stabilito che per gli acquisti di beni e servizi fino a € 5.000,00 (IVA esclusa) non vi è più l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Ciò premesso

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. n. 50/2016, all'affidamento dei lavori di realizzazione di un back-office presso l'Ufficio generale penale del Tribunale di Foggia, in Viale Primo Maggio snc, alla società **ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL, con sede in Via San Severo Km.2, 71121 Foggia, P.IVA 03044170714** – ditta già incaricata della manutenzione ordinaria presso gli U.U.GG. di Foggia – come da computo metrico presentato dalla Ditta, acquisito con prot. n. 3123 del 05/06/2020 – che si abbia per integralmente richiamato;
- di imputare al capitolo 1550 – fondi minuta manutenzione anno 2020 – la spesa di **euro 2.496,42 oltre IVA** (importo di aggiudicazione pari a euro 2.521,64 oltre iva cui viene applicato lo sconto del 1% come dichiarato dalla società ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL nella citata nota prot.n. 3754 del 09/07/2020, in ottemperanza alla disciplina in materia di garanzie richieste all'affidatario);
- di far apporre alla Ditta una marca da bollo sul presente contratto, ai sensi dell'art.2, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/1972;
- di comunicare l'affidamento alla Ditta e che tale comunicazione avrà valore di stipula, ai sensi dell'art.32, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016

NOMINA

Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente del Tribunale Ordinario di Foggia, dott. Antonio TOZIANI;

NOMINA

Direttore per l'esecuzione del contratto il dott. Vincenzo Valter VERDEROSA

Attestata la regolarità dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere emessa fattura intestata a:

TRIBUNALE FOGGIA – C.F. 80005800711 (cod. IPA HJKG3G) – CIG Z2F2DCF32B

La fattura elettronica dovrà essere inviata tramite il sistema SICOGÉ

Alla fattura la Società deve allegare:

- documentazione attestante l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 5 – comma 2° - della legge del 25/01/1994 nr. 82;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e della L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” secondo il modello allegato;



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Presidenza

La società contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 nr.136 e successive modifiche.

In particolare dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società poste Italiane S.p.A , dedicate, anche se non in via esclusiva, alla registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali dovranno essere eseguiti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- autocertificazione ai sensi del D.L.n.50/2016;
- imposta di bollo relativa al contratto.

Dispone che il presente provvedimento venga inviato per opportuna conoscenza alla Corte di Appello di Bari.

Si comunichi.

Foggia, 28/7/2020



il Presidente Vicario
dr. Antonio Civita

Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Trasparenza" del Tribunale di Foggia.